



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.

Dott.ssa Adele Foresta Consigliere

Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 380/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2026, vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Crotone, Corso Mazzini n. 56, presso lo studio dell'Avv. Francesco Manica, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLANTE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia al Viale Accademie Vibonesi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Marcello, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, in sostituzione dell'Avv. Orietta Barbuto difensore originariamente designato;

APPELLATA

CONCLUSIONI:

Per l'appellante: *“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:*

- 1. in riforma della sentenza n. 993/2020 del 17.11.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data, emessa dal Tribunale Ordinario di Crotone – sez. civile, in persona del GOT dott.*

Maurizio Rago, a definizione del giudizio civile recante numero di R.G. 2023/2017, accertare e dichiarare che la società **Parte_1** (P.I. **P.IVA_1**) è creditrice della Società [...] **CP_1** (P.I. **P.IVA_2**) della somma di €. 20.864,52, determinata sottraendo all'importo ingiunto col decreto ingiuntivo n. 470/2017 del 14.06.2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Crotone -sez. civile- nella persona del Giudice Dott. Emmanuele Agostini, a definizione del procedimento recante n. di R.G. 1097/2017, pari ad €. 23.126,31, l'importo di €. 2.261,79 già corrisposto a saldo della fattura n. 1 del 16 gennaio 2015 (cfr. allegato 5), relativa ai modelli isee del I trimestre 2014;

2. Per l'effetto condannare la **Controparte_1** (P.I. **P.IVA_3**), al pagamento in favore della **Controparte_2** (P.I. **P.IVA_1**), dell'importo di €. 20.864,52 oltre interessi di mora come da ricordo monitorio e fino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ex D.M. 55/2014 e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale richiesta ex art. 93 c.p.c.”.

Per l'appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società **Parte_1** (partita iva **P.IVA_1**), in persona del suo legale rappresentante avverso la sentenza n. 993/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Crotone.

Confermare la sentenza di primo grado.

In subordine nella denegata ipotesi di riesame dei motivi di primo grado, accogliere tutte le ragioni e motivi esposti nel giudizio di primo grado, tra cui il preliminare e pregiudiziale motivo di incompetenza del Giudice Adito.

In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado da distrarsi a favore del costituito procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

FATTO E DIRITTO

§ 1. Il giudizio di primo grado

Lo svolgimento del processo di primo grado è così compendiato nella sentenza impugnata:

“1.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 24.05.2017, **Parte_1** in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - in data 23.03.2011 stipulava con [...] **CP_1** convenzione con la quale veniva affidata alla ricorrente lo svolgimento di attività fiscale e previdenziale per conto della stessa **Controparte_1** a decorrere dal 23.03.2011;-la ricorrente aveva regolarmente eseguito la stipulazione contrattuale ed era creditrice nei confronti

della **Controparte_1** della complessiva somma di euro 23.126,31, portata dalle fatture in atti, quale compenso per l'attività fiscale e previdenziale svolta per conto della medesima società; sulla base di tali premesse **Parte_1** otteneva nei confronti della società opponente decreto ingiuntivo n. 470/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14.06.2017, per la somma di euro 23.126,31, oltre interessi di mora e spese della procedura.

2.

Con atto di citazione, notificato in data 05.10.2017, **Controparte_1** spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.

A fondamento della domanda l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 della convenzione; deduceva l'inadempimento della società opposta per la mancata consegna ed elaborazione del materiale raccolto e per la violazione dell'obbligo di esclusiva nell'esercizio dell'attività da parte della **Parte_1**

[...] -rilevava che la società opponente aveva sempre provveduto al pagamento dei compensi fino all'anno 2015, ed era stata regolarmente saldata la fattura n. 1 del 16.01.2015, indebitamente azionata; chiedeva, in via preliminare, declaratoria di incompetenza del giudice adito e, nel merito, la nullità della pretesa creditoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 05.03.2018, si costituiva in giudizio [...] **Parte_1** in persona del legale rappresentante p.t., la quale, eccepiva l'infondatezza delle doglianze avversarie; contestava la genericità, indeterminatezza e la mancata approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti; deduceva di aver regolarmente eseguito l'obbligazione contrattuale; rilevava che parte opponente non aveva provato in alcun modo l'eccezione di inadempimento formulata; chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: in via preliminare, la declaratoria di nullità della clausola compromissoria; in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio; nel merito, il rigetto dell'opposizione.

4.

Respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ”

La causa è stata decisa con sentenza 993/2020 resa e pubblicata in data 17 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Crotone in composizione monocratica ha accolto l'opposizione, proposta da

Contr *CP_1* in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14 giugno 2017; con la condanna della *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate a favore dell'opponente, in complessivi euro 2.562,50, di cui euro 2.417,00 per compensi, ed euro 145,50 per spese, oltre al 15% per le spese forfetarie, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

Il Tribunale:

- ha disatteso l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria prevista dall'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti, sollevata da parte opponente;
- ha ritenuto che parte opposta non abbia provato l'avvenuta regolare esecuzione dell'obbligazione contrattuale da parte della *Parte_1*
- ha evidenziato che, alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, incombeva, pertanto, alla società opposta la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero l'adempimento della propria obbligazione, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa;
- ha concluso nel senso che il mancato necessario riscontro probatorio della pretesa creditoria, determina, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

§ 2. L'appello

Avverso la decisione sopra indicata, con atto di citazione del 25 febbraio 2021, ha proposto gravame la *CP_2* *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per i motivi che si esamineranno.

Con comparsa depositata in data 23 aprile 2021 si è costituita in giudizio la *CP_1* [...] in persona del legale rappresentante p.t., resistendo a tutte le argomentazioni proposte *ex adverso* a sostegno del gravame, invocando la conferma della decisione, e riproponendo, in subordine, l'eccezione di incompetenza del giudice adito.

Con ordinanza del 9 aprile 2024, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 maggio 2026.

Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.

È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 gennaio 2026, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 23 gennaio 2026, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 27 gennaio 2026.

Appellante e appellato hanno depositato le comparse conclusionale e le memorie di replica.

§ 3. Le valutazioni della Corte

3.1 Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l'esame prioritario della richiesta avanzata dal **CP_1** di accoglimento del *“preliminare e pregiudiziale motivo di incompetenza del Giudice Adito”*.

In buona sostanza parte appellata ripropone la questione della incompetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria prevista dall'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti.

La questione così riproposta è manifestamente inammissibile.

Invero, essa è stata esplicitamente esaminata dal Giudice di prime cure, che l'ha rigettata con la seguente motivazione:

“5.

In limine va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria prevista dall'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti, sollevata da parte opponente.

L'art. 808 c.p.c., rubricato “Clausola compromissoria” dispone che “Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807”.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori (cfr. da ultimo Cass. Sez Unite n. 21550/2017).

Tanto premesso, giova rilevare che nel caso di specie la stipulazione contrattuale non risulta oggetto di trattativa tra le parti.

*Le condizioni contrattuali sono state predisposte unilateralmente da **Controparte_1** l'altra parte ha aderito, limitandosi a manifestare il proprio consenso.*

La clausola compromissoria, di cui è pacifica la natura vessatoria, è soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c..

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione.

Più specificatamente, con riferimento all'ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato che “non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate” (Cass. n. 9492/2012, Cass. 21816/2009, Cass. n. 5733/2008,)

La clausola compromissoria, prevista dall'art. 18 della convenzione, risulta al contrario approvata unitamente ad altre clausole, alcune delle quali (artt. 6,7,13.) in realtà non vessatorie e pertanto l'approvazione della parte aderente deve ritenersi inefficace.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di legittimità deve, infatti, escludersi che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie.

Per le ragioni esposte, la clausola compromissoria, prevista dall'art. 18 della convenzione, deve ritenersi nulla in quanto clausola vessatoria non ritualmente approvata per iscritto”.

Ebbene, poiché la questione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria è stata respinta in primo grado, la devoluzione al giudice

d'appello della sua cognizione, a cura della parte rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. 27 settembre 2024, n. 25876; Cass. civ., 19 ottobre 2017, n. 24658).

Parte appellata, pertanto, non poteva limitarsi a riproporre l'eccezione di nullità, già esaminata e motivatamente rigettata dal Tribunale, ma avrebbe dovuto impugnare la statuizione di rigetto proponendo tempestivamente appello incidentale, censurando, in maniera specifica, le ragioni della decisione e, dunque, contrapponendo proprie argomentazioni in grado di incrinare le argomentazioni logico-giuridiche del Giudice di prime cure.

3.2 Con l'atto di appello l'impugnante censura la sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione al provvedimento monitorio, rigetta la domanda spinta dalla *Controparte_2* [...] perché non provata.

Più in dettaglio, il Tribunale ha argomentato che *“Nel caso di specie, l’opponente ha eccepito l’inadempimento di parte opposta per la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella stipulazione contrattuale.*

In particolare, Controparte_1 lamenta la mancata esecuzione da parte della società opposta dell’obbligazione assunta nella stipulazione contrattuale di consegna del materiale raccolto ed elaborato (cfr. art. 5 lett. f, art. 8 convenzione in atti) nonché la violazione dell’obbligo di esclusiva nell’esercizio dell’attività (cfr. art. 15 convenzione in atti), avendo parte opposta instaurato nel medesimo ambito territoriale un rapporto di collaborazione con un diverso CAF concorrente.

In tal caso, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, l’onere probatorio viene invertito e pertanto spetta al convenuto opposto provare la regolare esecuzione della prestazione.

Ebbene, parte opposta non ha fornito alcuna prova dei fatti contestati dall’opponente, limitandosi ad affermare che controparte non ha adeguatamente provato l’eccezione di inadempimento formulata.

Anche la prova testimoniale non ha fornito utili elementi atti a dimostrare l’avvenuta regolare esecuzione dell’obbligazione contrattuale da parte della Parte_1 (cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all’udienza del 23.07.2019).

La pretesa creditoria azionato risulta, pertanto, fondata solo sulle fatture prodotte in atti che, quali documenti unilaterali di parte, non possono costituire prova del credito nel presente giudizio di opposizione.

Con riguardo alla natura ed al valore probatorio della fattura commerciale occorre evidenziare che secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. 12.01.2016 n. 299; Cass. 13/01/2014 n.462; Cass. 05/08/2011 n. 17050; Cass. 28/06/2010 n. 15383; Cass. 15/01/2009 n. 806; ; Cass. 28/06/2010 n. 15383; Cass. 15/01/2009 n. 806; Cass. 13/06/2006 n. 13651; Cass. 17/12/2004 n. 23499).

La contestazione, che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato.

Alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, incombeva, pertanto, alla società opposta la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero l’adempimento della propria obbligazione, non potendo la fattura, titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova in favore della parte che l’ha emessa (cfr. ex plurimis Cass. sent. n. 5071/2009; Cass. sent. n. 17371/2003).

Ciò nondimeno, parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio, provando i fatti costitutivi del diritto azionato.

7.

Il mancato necessario riscontro probatorio della pretesa creditoria determina, pertanto, l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.” (cfr. sentenza, pagg. 4-6).

Obietta parte appellante che, invero, il Tribunale, così argomentando, mostra di non avere esaminato un documento prodotto in giudizio in primo grado, vale a dire la convenzione stipulata in data 23 marzo 2011 con la società Controparte_1 all. 3 allegato al fascicolo di parte opposta-appellante), per mezzo della quale la Controparte_1 affidava alla Parte_1 lo svolgimento di attività di assistenza fiscale e previdenziale in favore della Controparte_1 disciplinando il relativo compenso all’art. 14 del summenzionato accordo. In forza dell’accordo in

questione, la **Parte_1** emetteva le quattro fatture commerciali poste a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo. Ebbene, il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in fase di valutazione delle prove, avrebbe dovuto tenere in debita considerazione tutti gli elementi probatori offerti dalle parti in lite ed apprezzare in maniera diversa sia le fatture commerciali prodotte dalla **Controparte_2** (non potendo nel caso di specie le stesse costituire meri indizi circa il fondamento della pretesa creditoria), sia il comportamento di parte opponente. Con specifico riferimento al comportamento della Società **Controparte_1** il giudice di prime cure avrebbe dovuto opportunamente considerare – ma non lo ha fatto – che **CP_1** *“non ha disconosciuto la convenzione stipulata con l'odierna appellante ed inoltre ha espressamente riconosciuto (come in atti) una delle fatture emesse dalla Controparte_2 (precisamente la fattura n.1 del 16/01/2015 relativa ai modelli isee del I trimestre 2014, per un ammontare complessivo di €. 2.261,79). Riconoscimento che non si sarebbe con ragionevolezza verificato se l'odierna appellante si fosse resa (come peraltro più volte sostenuto da Controparte_1 gravemente inadempiente. Per i motivi che precedono, non si comprende la ragione per la quale il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia tenuto in debita considerazione il comportamento della società Controparte_1 la quale accettando e riconoscendo espressamente la predetta fattura, ha fornito elementi probatori utili ai fini della dimostrazione dei rapporti intercorsi tra le parti in lite, in conformità alla convenzione summenzionata”* (cfr. citazione in appello, pag. 11). Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto considerare il narrato testimoniale del teste sig.ra **Tes_1** [...] ad ulteriore dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria.

L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

La società ricorrente **Parte_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio nei confronti della Società **Controparte_1** sul presupposto che, in vero, **Controparte_1** non avrebbe saldato le fatture nn. 1 del 16 gennaio 2015, n. 2 del 27 gennaio 2015, n. 1 del 7 gennaio 2016 e n. 2 sempre del 7 gennaio 2016, emesse a titolo di corrispettivo dell'attività svolta nel 2014 e nel 2015 nell'interesse della Società [...] **CP_1** ed in forza della convenzione intervenuta tra le parti in data 23 marzo 2011, sul presupposto che è riconosciuta ai CAF – enti esercenti attività di assistenza fiscale e previdenziale – la possibilità di avvalersi di una società di servizi per lo svolgimento di attività di assistenza fiscale. Più in dettaglio, con la ridetta convenzione la **Parte_1** si obbligava, nei confronti del **Controparte_1** *“2. a svolgere la propria attività senza vincoli di subordinazione e di orario, in totale autonoma organizzativa. 3. ... a collaborare in via continuativa con il ^{Cont} al fine di: a) svolgere gli adempimenti previsti nella presente convenzione e negli allegati alla stessa ove*

espressamente accettati; b. porre in essere ogni altra attività connessa con i compiti ivi indicati; c. sviluppare un'intensa attività promozionale in favore del ^{Cont} anche attraverso la distribuzione di materiale messo a disposizione di volta in volta dal ^{Cont} stesso; [...] 5. La Società di Servizi, nello specifico, si impegna a:

- a) provvedere alla raccolta dei Modelli 730, rilasciandone ricevuta tramite il Modello 730/2, dopo aver accertato che gli stessi siano compilati in ogni loro parte, sottoscritti dal contribuente e corredati dalla apposizione necessaria all'apposizione del Visto di Conformità. Di tale documentazione dovrà essere verificata la completezza e la regolarità formale e redatta analitica descrizione nel Modello 730/2. La descrizione potrà essere effettuata in maniera sintetica solo se il contribuente opti per il servizio di archiviazione presso il CAF delle copie della documentazione stessa;*
- b) provvederà alla raccolta, ai sensi di legge, dei Modelli 730/1;*
- c) provvedere all'elaborazione dei dati raccolti utilizzando il software reso disponibile dal ^{Cont}*
- d) trasmettere telematicamente al Caf gli archivi in formato elettronico delle dichiarazioni elaborate entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto dalla legge per la presentazione delle stesse da parte dei contribuenti al Caf;*
- e) provvedere entro i termini di legge alla consegna di una copia del Modello 730 ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730/3 al contribuente e alla conservazione della seconda copia sottoscritta da quest'ultimo;*
- f) consegnare tutto il materiale cartaceo raccolto ed elaborato entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al momento della cessazione del rapporto per qualsiasi titolo, a pena del mancato pagamento del corrispettivo dovuto. Le eventuali spese di consegna sono a carico della società di servizi;*
- g) prestare assistenza per la compilazione del Mod. 730 nel caso in cui il contribuente ne faccia richiesta. Per tale ultima attività la Società di Servizi è tenuta ad emettere nei confronti del contribuente propria fattura. Resta inteso che la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato contabile della dichiarazione entro i termini di legge sarà a esclusiva cura del Caf.”.*

L'articolo 8 della convenzione prevede che “La Società di Servizi, nello svolgimento della propria attività, è tenuta a:

- a) *adeguarsi a tutte le direttive di carattere esecutivo, operativo ovvero organizzativo, nonché a tutte le istruzioni che saranno impartite dal CAF, anche attraverso circolari che saranno pubblicate sul proprio sito WEB;*
- b) *attenersi scrupolosamente alle prescrizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti amministrativi, anche con riguardo ai termini per gli adempimenti in essi previsti;*
- c) *compiere tutto quanto sia necessario o utile al fine di un corretto svolgimento dell'incarico, nel rispetto del principio della buona fede".*

Per l'attività da svolgere nell'interesse del CP_1, le parti pattuivano un compenso, nei seguenti termini:

"14. Quale corrispettivo per lo svolgimento della propria attività il CAF erogherà alla società di servizi un compenso pari al 50%, oltre all'IVA, del compenso erogato al CAF dal Ministero delle finanze, per ogni dichiarazione 730 regolarmente ed esattamente trasmessa.

Il suddetto compenso si intende comprensivo sia del corrispettivo per l'attività svolta sia di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società di Servizi, al lordo di ogni onere. Ne consegue che, per espressa pattuizione tra le parti, null'altro sarà dovuto dal Cont in ragione dell'adempimento della presente convenzione.

Il compenso sarà erogato alla Società di Servizi entro trenta giorni dall'accreditamento al CAF delle relative somme da parte del Ministero delle finanze ovvero di ogni altro ente con il quale venga stipulata apposita convenzione per la prestazione dei servizi di assistenza da parte del CAF stesso, previa presentazione di regolare fattura e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della stessa anche nell'ipotesi in cui tale ulteriore termine superasse quello sopra indicato".

In forza dell'articolo 15 della Convenzione, la Servizi Pt_1 si impegnava a effettuare l'attività di cui alla Convenzione medesima *"esclusivamente a favore del CP_1 a partire dal 01.03.2011".*

Con specifico riferimento agli adempimenti relativi ai cd. Modelli Red, l'Allegato A) alla convenzione, la Società di Servizi si impegnava, nello specifico, a:

1. raccogliere la documentazione relativa al Mod. RED, tra cui la lettera personalizzata inviata dall'CP_3 al pensionato per la verifica reddituale;
2. provvedere alla elaborazione dei modelli raccolti utilizzando il software reso disponibile dal Caf;

3. trasmettere gli archivi in formato elettronico dei modelli Red elaborati al Caf entro i termini che di volta in volta saranno comunicati da quest'ultimo anche attraverso il proprio sito WEB;
4. provvedere alla consegna di una copia cartacea del Mod. RED elaborato al pensionato e alla conservazione della seconda copia firmata dallo stesso;
5. consegnare tutto il materiale cartaceo raccolto ed elaborato entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al momento della cessazione del rapporto per qualsiasi titolo, a pena del mancato pagamento del corrispettivo dovuto. Le eventuali spese di consegna sono a carico della società di servizi.

La Controparte_2 pertanto, emetteva le fatture saldato le fatture nn. 1 del 16 gennaio 2015, n. 2 del 27 gennaio 2015, n. 1 del 7 gennaio 2016 e n. 2 sempre del 7 gennaio 2016, a titolo di corrispettivo dell'attività svolta nel 2014 e nel 2015.

Più nello specifico:

la fattura n. 1 del 16 gennaio 2015 era relativa ai modelli isee del I Trim.2014 per un ammontare complessivo pari ad euro 2.261,79;

la fattura n. 2 n.2 del 27 gennaio 2015 relativa ai modelli isee del II trim. 2014 per un ammontare complessivo di euro 5.056,68 (all.3 fattura n.2 del 27gennaio 2015);

3. fattura n.1 del 7 gennaio 2016 relativa ai servizi svolti per *“pratiche 2014 730/2015 totali 624 ISEE III e IV trimestre 2014 totali 428 Modelli red 2014 totali Modelli INVCIV totali 180”* per un importo complessivo di euro 10.381,78;

4. fattura n.2 del 7 gennaio 2016 per un importo pari ad euro 5.426,06 relativa agli importi del 10% indebitamente trattenute dal Cont CP_1 sul saldo delle fatture relative all'attività svolta negli anni 2012, 2013 e 2014.

Orbene, le Sezioni Unite, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, hanno chiarito la regola di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, affermando che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale

inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento.

È stato coerentemente precisato che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.* (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

I principi sul riparto dell'onere della prova non trovano deroga nell'ipotesi in cui il fornitore/prestatore d'opera/appaltatore abbia agito con decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in tal caso, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al fornitore/prestatore d'opera/appaltatore.

Tanto premesso, si ha che, nel caso di specie, a fronte della richiesta di pagamento dei servizi di assistenza fiscale di cui alla convenzione del 22 marzo 2011, formulata dalla *Parte_1* al *Controparte_1* quest'ultimo ha eccepito l'inadempimento del richiedente, il quale, così violando l'art. 5 lett. f) e l'art. 8 della convenzione in parola, nonché l'allegato A) alla convenzione, non avrebbe mai consegnato al *Contr* il materiale raccolto ed elaborato, ipotesi sanzionata nella convenzione con la mancata corresponsione del compenso.

È evidente che l'assunto difensivo del *CP_1* circa l'inadempimento all'obbligo di consegna, integra una eccezione di inadempimento, che imponeva alla Servizi *Parte_1* di dimostrare il proprio adempimento, *i.e.* di avere consegnato il materiale raccolto ed elaborato, ivi compresi i Modelli RED.

Orbene, è appena il caso di rammentare che il richiamo delle sole fatture commerciali emesse non può costituire elemento sufficiente per ritenere provato l'adempimento degli obblighi in questione, siccome esattamente affermato dal Tribunale. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni già eseguite ma, al più, un mero indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il

rapporto principale, essa non può costituire valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (Cass. 29 dicembre 2024, n.34831; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651).

Nel caso in specie, la CP_2 Parte_1 non ha fornito nuove prove nel senso anzidetto, e non ha fondatamente dimostrato di aver adempiuto alla prestazione di cui alla Convenzione del 22 marzo 2011, articolo 5 lettera f) e articolo 8, dunque, di avere provveduto a consegnare al CP_4 [...] tutto il materiale cartaceo, raccolto ed elaborato entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al momento della cessazione del rapporto, il cui inadempimento è sanzionato, nella Convenzione anzidetta, con la perdita del compenso pattuito, stante l'inequivocabile tenore dell'art. 5 lettera f) della convenzione che, per l'appunto, fa obbligo alla Parte_1 di *“consegnare tutto il materiale cartaceo raccolto ed elaborato entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al momento della cessazione del rapporto per qualsiasi titolo, a pena del mancato pagamento del corrispettivo dovuto...”*. Allo stesso modo, per la documentazione relativa al Mod. RED, l'Allegato A) prevede, a carico della Società di Servizi, l'obbligo di consegnare tutto il materiale cartaceo raccolto ed elaborato entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al momento della cessazione del rapporto per qualsiasi titolo, sempre a pena del mancato pagamento del corrispettivo dovuto.

È dunque conforme a diritto la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e nega il diritto al compenso pattuito per una prestazione il cui esatto adempimento non è stato dimostrato dal preteso creditore che s'è limitato ad articolare una prova testimoniale, con il teste Testimone_2 – figlia del legale rappresentante della Società Pt_1 [...] – che si è limitata a confermare la circostanza, peraltro non contestata, del mancato pagamento delle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio opposto, ma nulla ha riferito in ordine all'effettivo e corretto adempimento degli obblighi di cui alla convenzione, da parte della Parte_1

Non avendo fornito la prova richiesta, non vi è dubbio che la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo non può dirsi fondata e, pertanto, la sentenza di primo grado l'ha correttamente rigettata, revocando il decreto ingiuntivo, con statuizione che merita di essere confermata.

§ 4. Le spese processuali

4.1 Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi di cui ai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (considerato il valore della causa indicato in atti) per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

4.2. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto che sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto notificato il 25 febbraio 2021 dalla CP_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza n. 993/2020 del Tribunale di Crotone resa e pubblicata in data 17 novembre 2020, non notificata, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore della Società ^{Contr} CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite del grado, liquidate in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Marcello dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 12 maggio 2026.

Il Presidente est.

dott.ssa Anna Maria Raschellà